



DIBATTITI	CRONACHE	DOSSIER	MATERIALI	NOVITÀ EDITORIALI	APPUNTAMENTI
-----------	----------	---------	-----------	----------------------	--------------

Home :: Cronache :: Giurisprudenza costituzionale

Il diritto al doppio cognome del minore

di Antonello Ciervo - anto.ciervo@hotmail.it

(Dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia)

1. Con ricorso ex art. 98, terzo comma del D. P. R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12 della legge del 15 maggio 1997 n. 127) i signori Caserta Angelo e de Castro dos Santos Caldeirinha Claudia, il primo cittadino italiano e la seconda cittadina portoghese, si opponevano alla correzione dell'atto di nascita del proprio figlio minorenni, Raffael, effettuata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma, ai sensi del secondo comma della norma citata.

Al bambino, nato ad Ixelles (Regno del Belgio) ed avente la doppia cittadinanza italiana e portoghese, era stato attribuito, da parte dell'Ufficiale dello stato civile belga, sia il cognome del padre sia quello della madre (de Castro Caserta), nel rispetto della volontà dei coniugi e del diritto portoghese.

Tuttavia, al momento della registrazione dell'atto di nascita in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma aveva attribuito al minore il solo cognome del padre (Caserta), correggendo così l'atto all'anagrafe.

I genitori, in quanto rappresentanti legali del minore, si opponevano a questa correzione perché, a loro avviso, il bambino aveva diritto al doppio cognome ai sensi dell'articolo 17 del Trattato CE, quale cittadino dell'Unione che possiede la cittadinanza di due Stati membri.

Lo *status* di cittadino dell'Unione infatti consente a tutti coloro che si trovino nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del Trattato CE, il medesimo trattamento giuridico.

Inoltre mentre il diritto portoghese riconosce ai propri cittadini il diritto al doppio cognome, anche quando uno dei genitori è di nazionalità diversa, questa possibilità è invece negata al cittadino italiano, in quanto non è prevista dal nostro ordinamento, nonostante l'articolo 12 del Trattato CE riconosca ai cittadini dell'Unione il diritto di non subire alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza.

Pertanto, secondo gli opposenti, sulla base degli artt. 12, 17 e 18 TCE, il loro figlio, Raffael Caserta, avrebbe avuto il diritto di portare anche il cognome della madre, nonostante la norma italiana non lo permettesse.

L'aspetto più interessante del ricorso che stiamo analizzando riguarda un ulteriore profilo di censura, fatto valere dai coniugi davanti al Tribunale romano.

Gli opposenti infatti decidono di citare la giurisprudenza della Corte di Giustizia e producono copia di una sentenza del 2 ottobre 2003, emanata nel corso del procedimento C-148/2002.

Gli attori del ricorso citato erano il Sig. Garcia Avello e la Sig. ra Weber, il primo cittadino spagnolo e la seconda cittadina belga, i quali avevano chiesto, con istanza motivata indirizzata al Ministro della Giustizia belga, il cambiamento del cognome dei figli da "Garcia Avello" (patronimico del solo padre) in "Garcia Weber", ritenendo che, secondo l'uso invalso nel diritto spagnolo, il cognome dei figli di una coppia coniugata dovesse essere composto dal primo cognome del padre, seguito da quello della madre.

Anche in questo caso i ricorrenti facevano valere la doppia cittadinanza dei figli (spagnola e belga), oltre alla cittadinanza UE e alle libertà di circolazione e di soggiorno, previste dal TCE.

La Corte di Giustizia, al paragrafo 42 della decisione, affermava che *"Per quanto riguarda [...] il principio dell'immutabilità del cognome in quanto strumento destinato a prevenire i rischi di confusione in merito all'identità o alla filiazione delle persone, occorre rilevare che, sebbene tale principio certamente contribuisca ad agevolare il riconoscimento dell'identità delle persone e della loro filiazione, non è tuttavia tanto indispensabile da non poter ammettere una prassi consistente nel permettere ai figli che siano cittadini di uno Stato membro e che abbiano anche la cittadinanza di un altro Stato membro di portare un cognome composto da elementi diversi da*

quelli previsti dal primo Stato membro, cognome che costituisce, peraltro, oggetto di un'iscrizione in un registro ufficiale del Secondo Stato membro".

I giudici della Corte di Lussemburgo arrivavano così alla conclusione che gli articoli 12 e 17 del TCE dovevano essere interpretati *"...nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro".*

Sulla base di questa giurisprudenza ed in ragione delle affinità tra il caso proposto dinanzi alla Corte di Giustizia e quello *de quo* (sia in Belgio che in Italia infatti, i cittadini assumono il solo cognome paterno al momento della nascita), i coniugi Caserta si rivolgevano al Tribunale Civile di Roma, affinché modificasse il provvedimento emesso dall'Ufficiale di Stato Civile, così da attribuire a Raffael Caserta, loro figlio, il doppio cognome "de Castro Caserta".

2. Con **Decreto** ^{PDF} ex art. 98, D. P. R. n. 396/2000, del 18 novembre 2005 (depositato il 30 gennaio 2006), il Tribunale civile di Roma, I sezione, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di eseguire la registrazione dell'atto di nascita del minore de Castro Caserta Raffael, con attribuzione allo stesso del cognome "de Castro Caserta".

Il Tribunale infatti ritiene che l'opposizione sia fondata proprio in ragione del combinato disposto degli articoli 12 e 17 del Trattato CE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia nella causa C-148/2002.

I giudici romani, citando le sentenze della Corte di Lussemburgo sulla *primauté* comunitaria (causa 106/77, decisione del 9 marzo 1978), affermano che *"...qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando (rectius, non applicando) le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore, sia successiva alla norma comunitaria"*, senza doverne chiedere o attendere la previa

rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

Il Collegio richiama inoltre il principio dell'efficacia vincolante delle pronunce interpretative del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del TCE, aggiungendo che *"Il principio di vincolatività delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia viene poi a raccordarsi con l'individuazione del requisito della immediata applicabilità delle norme del Trattato, laddove queste ultime siano state interpretate appunto dalla Corte e quantunque non risultino essere state recepite in atti normativi della Comunità"*.

In proposito, i giudici romani citano le decisioni della Corte Costituzionale (n. 116/1985 e n. 389/1989) in cui la Consulta riconosce l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo e l'obbligo di disapplicazione delle norme interne incompatibili con i principi del Trattato da parte *"...di tutti i soggetti dell'ordinamento interno competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi"*.

Secondo il Tribunale romano, la sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2003 ha affermato un principio giuridico immediatamente vincolante per gli Stati membri, in quanto sufficientemente compiuto e dettagliato, ex articoli 12 e 17 del TCE.

Inoltre la fattispecie esaminata dalla Corte di Lussemburgo appare ai giudici della prima sezione civile del tutto analoga a quella *de quo*, sia per quanto riguarda la doppia cittadinanza del figlio minorenni del cui cognome si tratta, sia per quanto riguarda l'identità del conflitto tra legislazioni, sia per quanto riguarda infine il contrasto tra i cognomi attribuiti dalle due legislazioni ed alla conseguente violazione del diritto di non discriminazione tra cittadini comunitari.

Per questi motivi, il Tribunale di Roma ritiene che l'Ufficiale dello Stato Civile, destinatario della normativa comunitaria, avrebbe dovuto tener conto *"...del diritto del minore Raffael de Castro Caserta, sancito dagli artt. 12 e 17 del Trattato CE come sopra interpretati e riferiti, di non subire alcuna discriminazione in ragione della propria doppia cittadinanza con riferimento alle norme che*

disciplinano il cognome”.

3. La lettura del Decreto del Tribunale civile di Roma, ormai passato in giudicato in ragione dell’espressa rinuncia ad impugnare da parte del PM competente, mi spinge a formulare due osservazioni di carattere generale.

La prima è che si sta consolidando sempre di più il dialogo tra la Corte di Giustizia ed i giudici ordinari degli Stati membri, soprattutto in Italia. Questo fenomeno, a lungo studiato dalla nostra dottrina (cfr., recentemente, A. Cardone, *Tutela dei diritti, Costituzione europea e Giustizia costituzionale: alcuni aspetti per un modello integrato*, in *Diritto Pubblico*, 2005, pp. 365-425), tenderà ad ampliarsi sempre di più in futuro, anche a causa del perdurante rifiuto della Corte costituzionale di impugnare le leggi italiane, ex art. 234 TCE.

Infatti, il timore della Consulta di perdere il proprio ruolo nell’ordinamento nazionale sta spingendo molti organi giurisdizionali interni a “dialogare” direttamente con i giudici comunitari, proprio sulla base della vincolatività delle pronunce interpretative, “*compiute e direttamente applicabili*”, della Corte di Lussemburgo.

Questo principio che, come detto, è stato espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 116 del 1985, si sta tramutando, nella prassi giudiziaria, in un vero e proprio strumento di “fuga dalla Consulta”.

La seconda osservazione che il Decreto del Tribunale di Roma spinge a fare, riguarda la possibilità di attribuire ai figli dei cittadini italiani il cognome materno, oltre a quello del padre.

Recentemente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61/2006 (cfr., per una prima analisi della decisione, G. Repetto, *Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 24/03/2006; I. Nicotra, *L’attribuzione ai figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della Corte per modificare la legge*, in www.forumcostituzionale.it, 05/04/2006), ha affrontato la questione di legittimità sollevata dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione che dubitava della costituzionalità della norma, desumibile dagli artt. 143-bis, 236, 237 secondo comma, 262, 299 terzo comma del codice civile e dagli artt. 33 e 34 del D. P. R. n. 396/2000,

"...nella parte in cui prevede che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata".

In questo modo la Suprema Corte rilevava l'impossibilità, per la madre, di trasmettere al figlio il proprio cognome e, quindi, l'impedimento posto a carico di quest'ultimo di *"...acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna"*. Tale norma infatti violerebbe, secondo la Cassazione, il principio di eguale e pari dignità dei coniugi, ex artt. 2, 3, 29 secondo comma della Costituzione.

Il Giudice delle leggi, pur rilevando una qualche violazione dei principi fondamentali citati, si è comunque limitato ad un mero accertamento del vizio normativo, senza spingersi oltre, auspicando che il legislatore possa in futuro decidere di riscrivere la legge, accogliendo così una pluralità di opzioni.

La stessa Corte ha inoltre ricordato i vari disegni di legge presentati al riguardo in Senato nel corso della XIV legislatura (n. 1739-S; n. 1454-S; n. 3133-S), dimenticando però di citare l'importante proposta legislativa, presentata il 3 Agosto 2004, dai Deputati Gazzarra, Frigerio, Taborrelli e Viale (n. 5219-C).

Tale proposta di legge consta di un solo articolo, che così recita: *"1. Ad ogni persona è attribuito il primo cognome del padre a cui si aggiunge il primo cognome della madre. 2. Al figlio riconosciuto da un solo genitore sono attribuiti entrambi i cognomi di quest'ultimo"*.

Indubbiamente il Decreto *de quo*, nella fattispecie, è ben diverso dalla sentenza n. 61/2006 della Corte costituzionale: nel primo caso infatti il minore ha la doppia cittadinanza, mentre nel secondo godeva "soltanto" dello *status* di cittadino italiano.

In realtà ciò che potrebbe rilevarsi dalla comparazione di queste due decisioni è l'emergere, a livello comunitario, di una "discriminazione alla rovescia" dei cittadini di quegli Stati membri in cui la legislazione interna non riconosce il doppio cognome ai minori.

In questo modo, ad esempio, il figlio di una coppia di spagnoli, con doppia cittadinanza (italiana ed iberica), si vedrebbe riconosciuto, in Italia, il diritto al

doppio cognome in ragione degli artt. 12 e 17 del TCE, cioè sulla base della cittadinanza dell'Unione e del principio di non discriminazione nazionale. Tale diritto invece, a causa di una legislazione interna che non lo consente, non potrebbe essere riconosciuto al figlio di una coppia di cittadini italiani, che comunque gode sia della cittadinanza dell'Unione, sia del principio di non discriminazione su base nazionale.

Insomma, sulla questione del doppio cognome, i principi desumibili dal TCE e dalla Costituzione potrebbero essere utilizzati dal legislatore interno per superare una *norma consuetudinaria* che, stando ai recenti rilievi della Corte costituzionale, non sembrerebbe più essere così tanto salda nella coscienza della nostra collettività nazionale.

(28 settembre 2006)

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti